



**COMMISSIONE EUROPEA**  
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Direttore generale aggiunto, responsabile delle direzioni G, H e I

Bruxelles,  
Ares(2018) save 1793515

**RACCOMANDATA con avviso di  
ricevimento (AR) da parte della  
Rappresentanza permanente**

*Riferimento da citare nella risposta  
alla presente lettera:*

**AA/2016/003/IT/RCOL**  
**AA/2016/012/IT/RCOL**  
**AA/2016/015/IT/RCOL**

**Oggetto:** **verifica di conformità a norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio Indagini nn. AA/2016/003/IT, AA/2016/012/IT e AA/2016/015/IT sul regime di aiuti per superficie ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1306/2013, 1307/2013, 640/2014 e 809/2014**

Riferimenti: lettere di risultanze del 15.9.2016 (rif. 5348606) e del 16.12.2016 (rif. 7022228)  
risposte delle autorità italiane alle lettere di risultanze del 15.11.2016 (rif. 45782) e del 17.2.2017 (rif. 14316)  
invito alle riunioni bilaterali del 25.4.2017 (rif. 2116905) e al proseguimento del 16.5.2017 (rif. 2487139)  
risposta delle autorità italiane alla riunione bilaterale del 9.5.2017 (rif. 39856)  
verbale della riunione bilaterale del 27.6.2017 (rif. 3211224)  
risposte delle autorità italiane del 18.7.2017 (rif. 59303) e del 28.9.2017 (rif. 73786)

**Comunicazione formale ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione**

Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea  
S.E. Maurizio MASSARI,  
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario, Rappresentante permanente  
Rue du Marteau 7 – 15  
B- 1000 Bruxelles

Agenzia per le erogazioni in agricoltura  
Silvia Lorenzini, direttrice  
Via Palestro, 81  
I-00185 Roma

Signor Ambasciatore, dottoressa Lorenzini,

a seguito delle discussioni in occasione delle riunioni bilaterali svoltesi a Bruxelles l'11 e il 17 maggio 2017 e preso atto del complemento di informazioni trasmesso dalle autorità italiane successivamente a tali riunioni, la direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale (DG AGRI) ribadisce la propria posizione secondo cui negli anni di domanda 2015 e 2016 l'attuazione del regime di aiuti diretti per superficie nell'ambito del FEAGA in Italia non è stata conforme alla normativa UE.

La DG AGRI propone pertanto di escludere dal finanziamento dell'UE un importo di **360 000 199,08 EUR**.

I motivi dell'esclusione e il calcolo dettagliato degli importi in questione figurano in allegato.

Ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 908/2014, le autorità italiane hanno il diritto di chiedere la conciliazione. Qualora ritengano opportuno il ricorso a tale procedura, dette autorità devono rivolgersi all'organo di conciliazione inviando una richiesta motivata di conciliazione entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della presente comunicazione in italiano. Riguardo all'ammissibilità della richiesta di conciliazione, si richiama l'attenzione delle autorità italiane sull'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento summenzionato, nonché sui pertinenti orientamenti.

Ai fini della valutazione della spesa da escludere, le informazioni trasmesse dopo il ricevimento della presente comunicazione non saranno prese in considerazione se non sono soddisfatti i criteri di cui all'articolo 34, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 908/2014.

La Commissione non è tenuta a decidere una rettifica di importo pari a quello proposto dalla DG AGRI, ma deciderà sulla base della presente proposta, previo esame dell'eventuale relazione dell'organo di conciliazione e previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli.

Bernadette SERRO (tel.: +32 229-67520, [bernadette.serro@ec.europa.eu](mailto:bernadette.serro@ec.europa.eu)) è a disposizione per ulteriori informazioni.

La risposta ufficiale alla presente lettera dovrà essere inviata alla casella funzionale dell'unità: [AGRI-AUDIT-DP@ec.europa.eu](mailto:AGRI-AUDIT-DP@ec.europa.eu) oppure, qualora si desideri presentare ricorso all'organo di conciliazione in merito all'indagine, [AGRI-CONCILIATION-BODY@ec.europa.eu](mailto:AGRI-CONCILIATION-BODY@ec.europa.eu).

Vogliamo gradire, signor Ambasciatore, dottoressa Lorenzini, i sensi della mia più alta considerazione.

Rudolf MOEGELE

## 1. MOTIVI DELL'ESCLUSIONE<sup>1</sup>

Le risultanze delle indagini AA/2016/003/IT, AA/2016/015/IT e AA/2016/012/IT hanno interessato tutti gli organismi pagatori italiani in quanto le procedure sono identiche in tutta Italia.

### 1.1. Esecuzione di controlli incrociati per stabilire l'ammissibilità della particella dichiarata - articoli 28-29 del regolamento 809/2014

#### *1.1.1. Corretta registrazione della superficie massima ammissibile nel sistema di identificazione delle particelle agricole (SIPA) - Esistenza di uno sfasamento (cfr. AA/2016/003/IT/LF e AA/2016/015/IT/LF)*

Come già accertato dall'indagine AA/2013/035/IT, la traslazione delle singole particelle di riferimento al fine di garantire una "corrispondenza perfetta" tra il catasto (particella di riferimento) e le ortofoto nel SIPA comporta la sovrapposizione delle superfici e la stessa superficie agricola viene calcolata due volte, con ripercussioni sul corretto funzionamento dei controlli incrociati. È stata avviata un'azione correttiva, che tuttavia alla data di svolgimento degli audit 2016 non era ancora stata portata a termine.

Nella risposta al verbale le autorità italiane hanno fornito un'analisi e una quantificazione del rischio per il Fondo per tutti gli organismi pagatori ad eccezione di OPLO per gli anni di domanda 2015 e 2016. Per OPLO le autorità italiane hanno comunicato che la quantificazione sarà trasmessa in una data successiva. Finora la DG AGRI non ha ricevuto ulteriori informazioni.

Dopo avere esaminato tali informazioni, la DG AGRI rileva quanto segue:

- - l'analisi per gli organismi pagatori che, secondo le autorità italiane, non sono stati interessati dalla carenza non può essere considerata soddisfacente;
- - non sono pervenute informazioni da OPLO;
- - i calcoli per APPAG non sembrano comprendere tutti i pagamenti diretti per superficie del FEAGA interessati;
- - i calcoli per AGREA, APPAG e ARPEA non sembrano comprendere una quantificazione corretta delle sanzioni amministrative.

La DG AGRI resta del parere che l'inadempienza costituisca una carenza in un controllo essenziale, che incide sulla popolazione che avrebbe dovuto essere coperta dagli articoli 28 e 29 del regolamento 809/2014 e dall'articolo 5 del regolamento 640/2014.

---

<sup>1</sup> La DG AGRI rileva che, rispetto al verbale della riunione bilaterale, i punti sono stati rinumerati nella presente lettera per via della chiusura di alcuni punti.

*1.1.2. Terreni non ammissibili ancora inclusi nel SIPA (cfr. AA/2016/003/IT/LF e AA/2016/015/IT/LF)*

Le autorità italiane sono state invitate a dare seguito alla risultanza relativa ai terreni abbandonati che incide sulla spesa del regime di pagamento unico (RPU) negli anni precedenti al 2015 (cfr. missione AA/2013/35/IT) e a stimare il corrispondente rischio per il Fondo per tutti gli organismi pagatori italiani interessati da tale carenza in relazione ai pagamenti FEAGA per superficie per gli anni di domanda 2015 e 2016.

Ai vari stadi della procedura in contraddittorio le autorità italiane hanno dichiarato quanto segue:

- in linea di principio, le superfici non ammissibili individuate nella procedura di aggiornamento non devono essere recuperate dal beneficiario per gli anni che precedono l'anno dell'accertamento, in quanto, secondo le autorità italiane non può essere sufficientemente dimostrato che la superficie era inammissibile anche negli anni precedenti;
- per le superfici che non sono state oggetto di aggiornamento, l'adozione di procedure di controllo garantisce che i criteri di ammissibilità siano adeguatamente verificati per le superfici soggette a controlli in loco.

In risposta a tali affermazioni, la DG AGRI ribadisce che

- - è necessario che le autorità effettuino almeno una valutazione per stabilire se le superfici identificate come abbandonate erano invece nella stessa condizione di inammissibilità degli anni precedenti. In seguito alla valutazione, ove necessario, deve essere avviato il recupero retroattivo (cfr. articolo 3 del regolamento 2988/1995);
- la qualità del SIPA deve essere la norma per consentire una corretta valutazione dell'ammissibilità (sul 100% delle domande, ossia il corretto funzionamento dei controlli incrociati), mentre i controlli in loco (tra gli altri) possono contribuire mantenerlo aggiornato, ossia a riflettere la realtà sul campo.

La DG AGRI rileva che, per quanto riguarda la quantificazione del rischio per il recupero retroattivo (cfr. articolo 63 del regolamento 1306/2013, articolo 7 del regolamento 809/2014 e articolo 3 del regolamento 2988/1995), gli importi indebitamente spesi negli anni di domanda dal 2012 al 2014 sono contemplati nella procedura di liquidazione per le indagini AA/2013/035/IT, AA/2014/011/IT e AA/2014/012/IT.

*1.1.3. Corretta dichiarazione delle particelle dichiarate attraverso la richiesta di aiuto basata su strumenti geospaziali (cfr. articolo 17 del regolamento 809/2014) e linea direttrice DS/2014/39) (cfr. AA/2016/003/IT/LF, AA/2016/015/IT/LF e AA/2016/012/IT/LF)*

Le autorità italiane sono state invitate a riferire sulla situazione relativa al rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 17 del regolamento 809/2014. Inoltre, la DG AGRI ha chiesto conferma del fatto che, in relazione al pagamento delle domande 2016, i controlli incrociati di cui agli articoli 28-29 del regolamento 809/2014 sarebbero stati effettuati per ciascuna particella agricola in forma digitale, come richiesto dall'articolo 29,

paragrafo 1, ultimo comma, di detto regolamento e dalla pertinente linea direttrice (cfr. DSCG/2014/39).

Nella loro risposta e durante la riunione bilaterale le autorità italiane hanno ribadito quanto già comunicato nelle precedenti risposte e hanno confermato che

- l'autorità competente ha fornito a tutti i beneficiari il modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali (facoltativo rispetto al modulo alfanumerico di richiesta di aiuto), rispettando, a loro dire, l'articolo 17 del regolamento 809/2014;
- l'autorità competente, attraverso gli uffici periferici dei Centri di Assistenza Agricola (CAA), ha fornito ai beneficiari la necessaria assistenza tecnica (cfr. articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 809/2014);
- alcuni beneficiari hanno scelto di presentare le proprie domande come "domande grafiche" nel 2016, coprendo in questo modo il 25,8% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel 2015;
- sono stati eseguiti controlli incrociati a norma dell'articolo 29 del regolamento 809/2014;
- dal 2017 in poi l'autorità competente fornirà a tutti i beneficiari il modulo per le richieste di aiuto basate su strumenti geospaziali, senza altre opzioni alternative per la presentazione delle domande.

Le autorità italiane ritengono che per conformarsi a detta disposizione sia irrilevante se il beneficiario abbia effettivamente utilizzato il modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, vale a dire se abbia presentato la sua domanda con strumenti geospaziali. Il parametro di riferimento per la conformità stabilisce che il sistema sia disponibile per la percentuale di agricoltori indicata all'articolo 17 del regolamento 809/2014.

A tale proposito la DG AGRI ha dichiarato di non condividere l'interpretazione delle autorità italiane in relazione all'articolo 17 del regolamento 809/2014. La disposizione va letta nello spirito dell'introduzione delle domande di aiuto e non della semplice indicazione delle disposizioni pertinenti. L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento 809/2014 stabilisce che "*[o]ve il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto e/o la domanda di pagamento utilizzando il modulo per le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, l'autorità competente fornisce al beneficiario ...:*" e dimostra in modo non ambiguo che, per conformarsi a detto articolo (e alle soglie minime stabilite al paragrafo 2), la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali deve essere effettivamente presentata.

Tale disposizione è chiarita al punto 1 del documento DSCG/2014/39: "*Tra le informazioni che i beneficiari devono fornire nelle domande di aiuto e di pagamento, dal 2018 l'identificazione delle superfici dovrebbe avvenire tramite un'interfaccia basata sul SIG (domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali). La domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali dovrebbe essere introdotta a partire dal 2016 (cfr. articolo 17 del regolamento (UE) n. 809/2014)*".

Le autorità italiane, inoltre, non sono state in grado di dimostrare che le domande ricevute dai beneficiari in forma alfanumerica e conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia minima (cfr. articolo 17, paragrafo 3, lettera b), del regolamento 809/2014) erano state effettivamente trascritte nel modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali dall'autorità competente entro il termine di presentazione. Ciò è necessario per garantire che non vi siano differenze nel trattamento di tali domande di aiuto rispetto a quelle inizialmente presentate tramite il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali (cfr. DSCG/2014/39).

Nella loro risposta al verbale, le autorità italiane hanno ribadito la posizione di cui sopra, aggiungendo che essa è suffragata dal fatto che

- - il regolamento 809/2014 non prevede alcuna riduzione o sanzione amministrativa nei confronti dell'agricoltore, né l'irricevibilità della domanda nel caso in cui l'agricoltore abbia scelto di non presentare la propria domanda con strumenti geospaziali;
- - il punto 1 del documento DSCG/2014/39 recita "La domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali dovrebbe essere introdotta a partire dal 2016 (cfr. articolo 17 del regolamento (UE) n. 809/2014)" utilizzando il condizionale "dovrebbe";
- - per quanto riguarda le superfici prese in considerazione per raggiungere la soglia del 25% nel 2016, non vi sono differenze nel trattamento delle domande di aiuto trascritte nel modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali dall'autorità competente rispetto a quelle inizialmente presentate tramite il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

Le autorità italiane hanno inoltre fornito a tutti gli organismi pagatori ad eccezione di APPAG, AGREA e OPPAB l'elenco di tutte le domande che, a loro avviso, devono essere considerate come presentate con strumenti geospaziali, ovvero la percentuale di agricoltori per i quali sono state fornite le informazioni geospaziali e per i quali non erano necessarie ulteriori informazioni (per rispettare le norme di inverdimento riguardo alla diversificazione delle colture).

Tenuto conto di tutte le informazioni fornite dalle autorità italiane, la DG AGRI non è in grado di stabilire se le autorità italiane nel 2016 abbiano ottemperato al disposto dell'articolo 17 del regolamento 809/2014. Le motivazioni sono fornite di seguito;

- - una domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali può essere presa in considerazione soltanto laddove soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 17 del regolamento 809/2014 e sia presentata dall'agricoltore;
- - i dati forniti sono stati generati sulla base dell'interpretazione delle autorità italiane, che non è in linea con quella della DG AGRI e inoltre non indicano in maniera dettagliata la superficie interessata da una domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

La DG AGRI resta del parere che l'inadempienza costituisca una carenza in un controllo essenziale, che incide sulla popolazione che avrebbe dovuto essere coperta da detta disposizione nell'anno di domanda 2016.

*1.1.4. Corretta definizione delle aree di interesse ecologico (EFA) (cfr. AA/2016/003/IT/LF e AA/2016/015/IT/LF) – congiuntamente al punto 1.3.2.4*

Le autorità italiane sono state invitate a spiegare in che modo esse garantiscono un corretto controllo del livello minimo del 5% di EFA come stabilito all'articolo 46 del regolamento 1307/2013 e all'articolo 26 del regolamento 640/2014, al fine di garantire la correttezza dei pagamenti, poiché nel corso dell'audit è stato rilevato che le EFA non sono sempre correttamente definite e riconosciute nel SIPA.

La definizione corretta (ossia, che serva il suo scopo) e il corretto riconoscimento (ad esempio che quello che è in realtà un fossato non venga erroneamente interpretato come margine di campo) nel SIPA sono importanti per garantire il corretto funzionamento delle verifiche incrociate (cfr. articolo 29 del regolamento 809/2014). Si tratta di un aspetto importante per tenere correttamente conto del rispetto dell'obbligo di inverdimento, ossia il rispetto della condizione di ammissibilità, e per tenere correttamente conto dei fattori di conversione e ponderazione per il pagamento di inverdimento.

Nella loro risposta al verbale le autorità italiane hanno fornito un'analisi per tutti gli organismi pagatori italiani e una quantificazione a 296 425,45 EUR per AGREA, ARPEA, OPPAB e OPLO<sup>2</sup> per gli anni di domanda 2015 e 2016. La quantificazione copre i pagamenti di inverdimento per ciascun agricoltore come se tutti i margini dei campi dichiarati come EFA non fossero ammissibili; di conseguenza in questi casi gli obblighi di inverdimento non sarebbero più rispettati. Inoltre le autorità italiane non concordano sul fatto di valutare il rischio per il Fondo di altre EFA/altri elementi caratteristici del paesaggio che sono difficili da individuare, in quanto a loro parere le risultanze riguardavano soltanto casi nei quali i fossati e canali erano stati erroneamente registrati come margini dei campi.

Dopo avere esaminato tali informazioni, la DG AGRI rileva che la popolazione per la quale è stato calcolato l'impatto finanziario è limitata ai margini dei campi anche se l'audit ha accertato carenze che incidono su una popolazione più ampia (ad esempio "Margini dei campi", "Fossati e canali" "Siepi e fasce alberate"). La DG AGRI conclude pertanto che la quantificazione non può essere accettata in quanto non copre il rischio finanziario relativo alle risultanze.

Tale inadempienza costituisce una carenza nei controlli essenziali a norma delle disposizioni vigenti (cfr. articolo 46 del regolamento 1307/2013 e articolo 26 del regolamento 640/2014) e nell'"Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente — articoli 37 e 41 del regolamento 809/2014".

---

<sup>2</sup> Per OPLO la quantificazione ha incluso anche il rischio per il punto 1.3.2.5.

*1.1.5. Errata applicazione del sistema proporzionale ai prati permanenti (cfr. AA/2016/003/IT/LF, AA/2016/015/IT/LF e AA/2016/012/IT/LF) (cfr. 1.5.1)*

L'audit ha accertato carenze sistematiche nella valutazione della superficie massima ammissibile per i prati permanenti. Inoltre, contrariamente agli orientamenti DSCG/2014/33, non sempre si è provveduto a determinare gli elementi inammissibili raggruppati e ad applicare il sistema proporzionale al resto dei terreni.

Nella riunione bilaterale le autorità italiane hanno ribadito che per valutare le condizioni di ammissibilità delle superfici PG(-ELP) si procede in tre fasi:

- categorizzazione della superficie massima ammissibile della particella di riferimento nell'ambito della fotointerpretazione;
- convalida del sistema proporzionale (ossia pascolabilità e accessibilità) e dell'utilizzo effettivo della particella, confermato dalla presenza di animali o da tracce di brucatura per la superficie oggetto del controllo in loco;
- controllo amministrativo sulla base della Banca dati Zootecnica Nazionale per convalidare la presenza "teorica" del bestiame.

Le autorità italiane hanno ribadito che le superfici ispezionate nel corso dell'audit presentavano scarsa vegetazione a causa delle condizioni climatiche e stagionali.

La DG AGRI ha ribadito che durante le visite in campo, nel valutare la superficie ammissibile, si è tenuto conto delle condizioni climatiche e stagionali. Le risultanze delle visite in campo riguardavano principalmente pascolabilità e accessibilità al fine di stabilire la categoria del sistema proporzionale applicabile e di assegnarvi la particella. Per le particelle citate, la superficie ammissibile stabilita dalle autorità italiane era sovrastimata, in quanto talune parti non erano pascolabili o accessibili agli animali.

Nel corso della riunione bilaterale le autorità italiane hanno sottolineato che la classificazione e la convalida delle superfici ammissibili per quanto riguarda le PG-ELP sono competenza esclusiva delle regioni e sono soggette a revisioni annuali.

Le autorità italiane hanno chiarito la procedura in atto per (ri)valutare la superficie massima ammissibile a seguito di un controllo fisico in loco:

- (1) se il controllo fisico in loco determina una diminuzione della superficie massima ammissibile (rispetto alla valutazione iniziale da parte delle regioni), il pagamento fa riferimento alla nuova superficie determinata e si applica la corrispondente riduzione.

Queste informazioni sono comunicate ad AGEA Coordinamento per aggiornare il SIPA di conseguenza;

- (2) se dal controllo fisico in loco emerge che non vi è stato un utilizzo effettivo della superficie confermato dalla presenza / dal pascolo di animali, il pagamento deve prevedere riduzioni e sanzioni amministrative.



Da questo la DG AGRI deduce che:

- se è stata constatata un'inadempienza relativa all'obbligo di mantenimento (cfr. articolo 4, lettera c, punto ii) del regolamento 1307/2013) (punto 2), ciò non comporta automaticamente un aggiornamento del SIPA.
- le sanzioni amministrative non sono applicate qualora l'agricoltore richieda premi più elevati per quanto riguarda la pascolabilità e l'accessibilità dei terreni (ossia una riduzione della superficie massima ammissibile; cambiamento della categoria del sistema proporzionale a seguito di un controllo oggettivo in loco).
- Non è chiaro se le riduzioni e le sanzioni amministrative sono applicate retroattivamente in entrambi i casi (punto 1 e 2) seguendo la procedura sopra descritta.

Alla luce di quanto precede, la DG AGRI ritiene che:

- le sanzioni amministrative devono essere applicate qualora l'agricoltore abbia richiesto premi più elevati per quanto riguarda la pascolabilità e l'accessibilità dei terreni. Va ricordato che spetta allo Stato membro garantire che il SIPA e il sistema proporzionale consentano una valutazione generalmente corretta della superficie massima ammissibile (cfr. articolo 5 del regolamento 640/2014) per ciascun anno di domanda; spetta inoltre allo Stato membro fornire all'agricoltore il livello di informazioni necessarie perché possa conformarsi alle norme dell'UE e nazionali;
- è necessario che le autorità effettuino almeno una valutazione per stabilire se le superfici identificate come non mantenute in un determinato anno non lo erano neanche negli anni precedenti, ossia erano nella stessa condizione di inammissibilità degli anni precedenti. In seguito alla valutazione, ove necessario, deve essere avviato il recupero retroattivo (cfr. articolo 3 del regolamento 2988/1995).

Nella risposta al verbale le autorità italiane hanno confermato quanto riportato nel verbale della riunione bilaterale e hanno fornito una quantificazione del rischio per il Fondo in misura pari a 875 552,94 EUR per AGEA, ARCEA, AVEPA e OPPAB per gli anni di domanda 2015 e 2016. Per gli altri organismi pagatori, secondo le autorità italiane non sono state dichiarate particelle PG-ELP.

Dopo avere esaminato tali informazioni, la DG AGRI rileva quanto segue:

- la popolazione per la quale è stato calcolato l'impatto finanziario è limitata alle particelle PG-ELP, ovvero quelle con una tara >50%; come dichiarato in tutte le lettere precedenti, secondo la DG AGRI la popolazione interessata riguarda tutti i prati permanenti ai quali è applicato il sistema proporzionale e non è limitata alle sole PG-ELP.
- non si è tenuto pienamente conto dell'"ulteriore errore" in termini di superficie rilevato nel corso dell'audit; pertanto, il tasso di errore in termini monetari calcolato allo 0,47% è una sottovalutazione del rischio. Cosa più importante, il campione sulla base del quale è stato calcolato questo "ulteriore errore" non può essere considerato rappresentativo, né in

termini di qualità (vedi sopra) né in termini di quantità. Si sottolinea che lo scopo del campione selezionato nel corso dell'audit era quello di valutare il sistema. Tuttavia esso non soddisfa i requisiti necessari per poter costituire un tasso di errore rappresentativo a causa del numero limitato di casi nel campione;

– inoltre il calcolo non comprende una quantificazione delle sanzioni amministrative.

La DG AGRI ritiene che sia necessario tenere conto delle sanzioni amministrative in quanto:

- è responsabilità dello Stato membro fornire all'agricoltore il livello di informazioni necessarie perché possa conformarsi alle norme dell'UE e nazionali;
- qualora l'agricoltore abbia richiesto premi più elevati di quelli a cui aveva diritto, deve essere applicata una sanzione;
- anche se le autorità italiane non possono applicare l'importo della sanzione amministrativa a un beneficiario, tale importo rappresenta comunque un rischio per il Fondo nei casi in cui le sanzioni avrebbero dovuto essere applicate.

Per i motivi sopra enunciati, la DG AGRI conclude che la quantificazione non può essere accettata.

Per quanto riguarda tutte le suddette risultanze, la DG AGRI resta del parere che questa inadempienza costituisca una carenza in un controllo essenziale, che incide sulla popolazione in cui la superficie massima ammissibile (cfr. articoli 28 e 29 del regolamento 809/2014 e articolo 5 del regolamento 640/2014) è stata valutata in modo errato rispetto alle superfici PG e PG-ELP.

Ciò ha conseguenze sulla fissazione del numero corretto dei diritti all'aiuto nella prima assegnazione degli stessi (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013), per cui le autorità italiane non hanno fornito alcun calcolo (cfr. 1.5.1 ).

Le carenze di cui al punto 1.1 incidono sul funzionamento del controllo essenziale "Esecuzione di verifiche incrociate per stabilire l'ammissibilità della particella dichiarata - articoli 28 e 29 del regolamento 809/2014".

## **1.2. Esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente - articoli 30-31 del regolamento 809/2014**

Al momento della missione i dati di controllo erano oggetto di riesame da parte delle autorità italiane. Pertanto la DG AGRI non è stata in grado di verificare i livelli minimi per ciascuno di questi regimi e di trarre conclusioni sul rispetto delle disposizioni normative per l'anno di domanda 2015o sulla necessità di un potenziale aumento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento 809/2014 per l'anno di domanda 2016.

Nel corso della riunione bilaterale le autorità italiane hanno comunicato che forniranno i dati e le statistiche di controllo per precisare i dati di controllo degli agricoltori che sono soggetti agli obblighi di inverdimento e di quelli esenti da tali obblighi.

Nella risposta al verbale della riunione bilaterale le autorità italiane hanno fornito per l'anno di domanda 2015 dati di controllo parziali per tutti gli organismi pagatori ad eccezione di AVEPA, che ha comunicato che avrebbe aggiornato le statistiche entro il 15.10.2017.

Dopo avere esaminato tali informazioni, la DG AGRI rileva quanto segue:

- APPAG non ha fornito informazioni per l'anno di domanda 2015 ma solo per il 2016;
- la percentuale minima di controllo del 3% per gli agricoltori esonerati dall'obbligo di inverdimento non è stata rispettata nel caso di AGEA, AGREA, ARCEA e ARTEA; ciò non è conforme al disposto dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 809/2014;
- la percentuale minima di controllo del 5% per gli agricoltori tenuti ad osservare le pratiche di inverdimento non è stata rispettata nel caso di OPPAB; ciò non è conforme al disposto dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 809/2014;
- cosa più importante, non è indicato l'errore riscontrato nella popolazione di controllo per determinare se fosse necessario un aumento ai sensi dell'articolo 35 del regolamento 809/2014 per l'anno di domanda 2016.

La DG AGRI resta del parere che il mancato rispetto del livello minimo di controlli in loco costituisce una carenza nel funzionamento del controllo essenziale "Esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente – articoli 30 e 31 del regolamento 809/2014".

### **1.3. Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente – articoli 37-41 del regolamento 809/2014**

#### *1.3.1. Individuare gli agricoltori a rischio nell'analisi dei rischi*

Poiché i dati di controllo per l'anno di domanda 2015 non sono stati presentati secondo lo standard richiesto (cfr. punto 1.2), la DG AGRI non è in grado di trarre conclusioni sulla conformità della selezione del campione di controllo di cui agli articoli 30 e 31 del regolamento 809/2014, nel quadro del sistema che garantisce l'efficacia dei controlli per l'anno di domanda 2016.

#### *1.3.2. Errata determinazione dell'ammissibilità dei terreni dovuta alla strategia di controllo (cfr. AA/2016/0012/IT/LF)*

##### *1.3.2.1. Fotointerpretazione rispetto alla contiguità della copertura/uso del terreno (ex punto 1.3.2.1 "Errata determinazione dell'ammissibilità dei terreni dovuta alla strategia di controllo" in AA/2016/003 e AA/2016/015)*

Durante l'audit in Toscana è stata constatata un'errata conclusione di ammissibilità (di parte) delle particelle di cui trattasi. In ciascuno di questi casi la particella agricola si estende su diverse particelle catastali. Sebbene le autorità italiane abbiano spiegato che la loro procedura richiede l'esecuzione della fotointerpretazione sulla particella agricola, in questi casi la procedura si è apparentemente basata sul livello della particella catastale, facendo sì che si

addivenisse a due diversi usi per lo stesso tipo di terreno all'interno della stessa particella agricola.

La DG AGRI prende atto della conferma da parte delle autorità italiane che i controlli in loco sono stati effettuati sul 100% delle superfici dichiarate e riconosce che sono state adottate misure volte a evitare incongruenze nella fotointerpretazione.

Nella loro risposta le autorità italiane hanno ribadito che, a loro parere, non poteva essere accertata alcuna carenza in relazione a una strategia di controllo che rispetta la contiguità dei terreni e pertanto non ritengono che si sia concretizzato un rischio per il Fondo e che non è stata fornita alcuna quantificazione sufficiente.

La DG AGRI ribadisce che l'interpretazione "diversa" è stata accertata ed è stata inserita nelle informazioni del SIPA, influenzando pertanto sul funzionamento del controllo essenziale "Esecuzione di verifiche incrociate per stabilire l'ammissibilità della particella dichiarata - articoli 28 e 29 del regolamento 809/2014".

#### 1.3.2.2. Differenze di superficie rilevate per quanto riguarda il criterio di ammissibilità

La DG AGRI ribadisce che sono state riscontrate differenze di superficie dovute all'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (cfr. articolo 4, lettera c), punto ii), del regolamento 1307/2013). Inoltre, riguardo ai terreni lasciati a riposo che risultano qualificati come EFA, deve essere rispettato il divieto di produzione agricola in tali superfici per un periodo di riposo determinato (cfr. articolo 45, paragrafo 2, del regolamento 639/2014). Nella loro risposta le autorità italiane dichiarano che, a seguito delle risultanze della missione di audit in Toscana, per il 2016 sono state svolte sistematiche visite speditive in campo per verificare il divieto di produzione agricola e l'obbligo di mantenimento per le superfici soggette ai controlli in loco.

Hanno inoltre quantificato il rischio di errore nell'attribuzione del codice 17-100 nella misura del 5% circa della superficie complessivamente verificata a video e in occasione della visita di audit in campo.

Nella risposta al verbale le autorità italiane hanno presentato una quantificazione di 2 030 820,38 EUR per tutti gli organismi pagatori per l'anno di domanda 2015. Secondo le autorità italiane:

- per l'anno di domanda 2016 la carenza non sussisteva più (vedi sopra);
- l'impatto finanziario è stato calcolato sul pagamento di inverdimento erogato indebitamente per superfici che erano state dichiarate come terreni lasciati a riposo ai fini EFA;

- per APPAG l'impatto finanziario è stato nullo in quanto nel 2015 non sono stati dichiarati terreni lasciati a riposo ai fini EFA; nel caso di OPPAB, invece, non sono stati rilevati casi di terreni lasciati a riposo al fine di raggiungere la soglia del 5% di superficie EFA.

Dopo avere esaminato tali informazioni, la DG AGRI rileva quanto segue:

- la quantificazione del rischio non avrebbe dovuto essere limitata ai soli agricoltori soggetti all'obbligo EFA. La popolazione a rischio comprende tutti gli agricoltori per i quali l'obbligo di mantenimento non è stato rispettato;
- per l'anno di domanda 2016 non è stata presentata una quantificazione del rischio sebbene, secondo la DG AGRI, la carenza fosse ancora presente (vedi sopra).

La DG AGRI ribadisce che esistono carenze nei controlli per i terreni lasciati a riposo con riferimento all'articolo 4, lettera c), punto ii), del regolamento 1307/2013.

- 1.3.2.3. Controllo dei criteri di ammissibilità per il sostegno accoppiato facoltativo e requisiti specifici di ammissibilità per il pagamento di inverdimento (ex punto 1.3.1 "Errata determinazione dell'ammissibilità dei terreni dovuta alla strategia di controllo" in AA/2016/012)

L'audit della DG AGRI ha stabilito che i risultati della fotointerpretazione erano errati o inconcludenti data la tardività della visita.

Nelle loro risposte e nel corso della riunione bilaterale le autorità italiane hanno dichiarato che, a parte il carattere provvisorio dei risultati degli organismi pagatori soggetti all'audit della DG AGRI, esse non sono responsabili delle differenze rilevate nel corso dell'audit, dato che:

- a loro parere il campione sottoposto all'audit non è stato selezionato attraverso un metodo di campionamento casuale ma secondo criteri puntuali di rischio e pertanto la percentuale di errore riscontrato non ha alcun valore statistico;
- la tardività dei controlli è dovuta alla posticipazione al 15.6.2016 della data di presentazione delle domande (con termine ultimo di presentazione delle domande in ritardo fissato al 10.7.2016), quindi oltre il periodo di diversificazione delle colture (dall'1.4. al 9.6);
- secondo tali autorità la Commissione europea fornisce solo un numero limitato di immagini per motivi di bilancio, con conseguenze negative sulla qualità dei controlli in loco;

- alcune colture sono difficili da distinguere l'una dall'altra attraverso gli strumenti di telerilevamento utilizzati, a causa di limiti tecnici;
- per il 2015 e il 2016, la normativa non imponeva l'impiego di strumenti geospaziali per tutte le superfici dichiarate.

Le autorità italiane hanno fornito informazioni sulle superfici soggette a controllo in loco nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo per il 2015, per le quali non sono state svolte visite speditive in campo: 9 150 domande per un importo di 3 637 706,68 EUR.

Globalmente, le autorità italiane sono del parere che la strategia di controllo sia pienamente conforme alle disposizioni e agli orientamenti tecnici applicabili.

La DG AGRI ritiene insufficiente il calcolo già comunicato di 3 637 706,68 EUR per il sostegno accoppiato facoltativo per il 2015 in quanto non sembra comprendere:

- tutti gli organismi pagatori interessati;
- tutti i pagamenti diretti per superficie del FEAGA interessati;
- una quantificazione delle sanzioni amministrative connesse alla carenza.

La DG AGRI ha ribadito che, a suo parere, le condizioni di ammissibilità non avrebbero potuto essere verificate in conformità alle disposizioni applicabili e che

- il campione è stato estratto in modo casuale ma con l'obiettivo di sottoporre a audit il controllo dell'identificazione/differenziazione delle colture per quanto riguarda il sostegno accoppiato facoltativo e i pagamenti di inverdimento (diversificazione delle colture), nonché il mantenimento e il divieto di produzione per i terreni lasciati a riposo. Pertanto, il tasso di errore constatato ha valore statistico per la popolazione in questione;
- il rinvio (facoltativo per gli Stati membri) del termine per la presentazione della domanda nonché le poche immagini fornite dalla Commissione europea non giustificano in alcun modo il mancato controllo delle condizioni di ammissibilità secondo le disposizioni applicabili.

La DG AGRI ritiene che la complessità della distinzione tra alcune colture e il fatto che le domande di aiuto basate su strumenti geospaziali non siano ancora state attuate siano limiti intrinseci al modo in cui le autorità italiane hanno sviluppato il loro sistema di gestione e di controllo.

Pertanto la DG AGRI sottolinea che è di esclusiva competenza delle autorità degli Stati membri definire una strategia di controllo che tenga conto dei limiti del sistema di gestione e controllo in vigore scelto dallo Stato membro.

In generale, la DG AGRI ritiene che, se la strategia di controllo è solida, il telerilevamento possa fornire risultati probanti sull'ammissibilità (o sull'area esatta) della superficie per tutte le particelle dichiarate (cfr. articolo 24, paragrafo 4, del regolamento 809/2014). Tuttavia le risultanze dell'audit evidenziano che il numero, tipo e momento di acquisizione delle immagini utilizzate per la fotointerpretazione nell'ambito dei controlli in loco per gli anni di domanda 2015 e 2016 non consentono di trarre conclusioni definitive<sup>3</sup>.

Nella risposta al verbale le autorità italiane concordano con quanto riportato nel verbale della riunione bilaterale ma ribadiscono di avere agito nel pieno rispetto di dette disposizioni e dei documenti di orientamento tecnico pubblicati dalla DG AGRI e dalla DG JRC. Le autorità italiane non hanno presentato un calcolo per stabilire l'impatto finanziario di questa carenza.

La DG AGRI ribadisce che le modalità con cui è stata attuata la strategia di controllo non hanno garantito controlli adeguati di tutti i criteri di ammissibilità per il sostegno accoppiato facoltativo e i requisiti specifici di ammissibilità per il pagamento di inverdimento (cfr. articolo 37 del regolamento 809/2014).

#### 1.3.2.4. Riconoscimento non corretto delle EFA/degli elementi caratteristici del paesaggio

Cfr. punto 1.1.4.

#### 1.3.2.5. Ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio o delle EFA in o accanto a particelle agricole

Gli audit hanno accertato che i requisiti di ammissibilità non sono più soddisfatti a seguito di un controllo in loco nell'ambito del quale il responsabile della fotointerpretazione o l'ispettore stabiliscono correttamente la non ammissibilità di una parte del terreno contenuto in una particella catastale o agricola. Un elemento caratteristico inizialmente dichiarato come facente parte della superficie ammissibile (elemento caratteristico del paesaggio per il regime di pagamento di base) o situato al confine del terreno a seminativo (elemento caratteristico EFA per pagamento di inverdimento) non può più soddisfare questo requisito e diventa così non ammissibile ai sensi dell'articolo 45 del regolamento 639/2014.

Nella risposta al verbale le autorità italiane concordano con quanto riportato nel verbale della riunione bilaterale e forniscono una quantificazione per ARTEA e AVEPA pari a 455 258,92 EUR per gli anni di domanda 2015 e 2016. Si rileva che OPLO ha incluso nel

---

<sup>3</sup> È particolarmente importante rilevare che le visite in campo avviate dalla DG AGRI nell'agosto 2016 avevano già indicato che non era più possibile trarre alcuna conclusione sulla coltura dichiarata dall'agricoltore. Si rileva che le visite in campo previste dalle autorità italiane al fine di dissipare i dubbi sarebbero state effettuate ancora più tardi. La DG AGRI riconosce però che con l'avvio sistematico di visite speditive in campo per i terreni lasciati a riposo la strategia di controllo è migliorata nel 2016, garantendo un'esecuzione tempestiva.

punto 1.1.4 la propria quantificazione per il presente punto. Secondo le autorità italiane:

- per tutti gli altri organismi pagatori gli agricoltori non hanno dichiarato EFA stabili al fine di raggiungere il 5% di superficie EFA;
- la popolazione a rischio era limitata alle domande presentate in formato alfanumerico. L'impatto finanziario è stato calcolato sul pagamento di inverdimento irregolare per il quale la contiguità delle EFA stabili ai seminativi non ha potuto essere verificata.

Dopo avere esaminato tali informazioni, la DG AGRI rileva quanto segue:

- la quantificazione del rischio non avrebbe dovuto essere limitata ai soli agricoltori che erano tenuti a rispettare l'obbligo EFA con EFA stabili. La popolazione a rischio è costituita da agricoltori che hanno dichiarato EFA che devono essere contigue a seminativi e conteggiate ai fini del raggiungimento della soglia del 5%, comprendenti ad esempio i margini dei campi;
- poiché anche al punto 1.3.2.2 non è stata fornita una quantificazione per APPAG e OPPAB, la DG AGRI mette in discussione la correttezza delle informazioni di base.

La DG AGRI ribadisce che in questo modo non si garantisce un adeguato controllo delle disposizioni dell'articolo 45 del regolamento 639/2014.

#### 1.3.2.6. Particelle al di sotto della soglia di superficie ammissibile al pagamento

Nei casi in cui il responsabile dell'interpretazione delle foto/l'ispettore stabilisce correttamente la non ammissibilità di una parte di terreno all'interno di una particella catastale/agricola con la conseguenza che la superficie oggetto di domanda risulta inferiore a 200 m<sup>2</sup> a causa dell'esclusione della superficie non ammissibile, la domanda per tale specifica particella diventa non ammissibile al pagamento, in quanto inferiore alla soglia minima fissata dalle autorità italiane (cfr. articolo 72 del regolamento 1306/2013).

Questa risultanza è già stata notificata nel contesto dell'audit AA/2014/011/IT<sup>4</sup>.

Nella loro risposta alla lettera di risultanze le autorità italiane hanno calcolato (applicando una media nazionale di 220 EUR/ha) che nel 2015 dev'essere recuperato un importo di 6 837,42 EUR da 2 045 agricoltori (mediamente 3,34 EUR per agricoltore).

---

<sup>4</sup> Lettera di osservazioni (rif. 2662345) del 12.8.2014



Nella risposta all'invito e nel corso della riunione bilaterale le autorità italiane hanno confermato che:

- AGEA, ARCEA, AVEPA, ARPEA, OPLO, ARTEA e OPPAB hanno escluso le superfici inferiori a 200 m<sup>2</sup> dai pagamenti 2015 e 2016;
- dopo aver tenuto conto della contiguità territoriale delle particelle confinanti l'importo calcolato (vedi sopra) diventa nullo;
- AGREA e APPAG forniranno un calcolo per valutare gli importi indebitamente spesi a causa di tale carenza;
- a partire dal 2016 sono stati effettuati controlli preventivi automatizzati per le domande presentate con il metodo geospaziale.

Nella risposta al verbale le autorità italiane concordano con quanto riportato nel verbale della riunione bilaterale e forniscono una quantificazione per AGREA e APPAG di 4 942,01 EUR per gli anni di domanda 2015 e 2016.

Dopo avere esaminato tali informazioni, la DG AGRI rileva che la quantificazione del rischio

- non avrebbe dovuto essere limitata al regime di pagamento di base ma avrebbe dovuto includere tutti i pagamenti diretti per superficie;
- - avrebbe dovuto includere una quantificazione delle sanzioni amministrative connesse alla carenza in quanto è responsabilità dello Stato membro fornire all'agricoltore il livello di informazioni necessarie perché possa conformarsi alle norme dell'UE e nazionali e, se un agricoltore ha richiesto premi più elevati di quelli a cui aveva diritto, deve essere applicata una sanzione amministrativa; si riconosce inoltre che, in taluni casi, le sanzioni amministrative non sarebbero state applicate, dato che il controllo amministrativo avrebbe respinto l'ammissibilità delle particelle oggetto di domanda inferiori a 200 m<sup>2</sup> (errore palese). Nella misura in cui questa popolazione non può essere identificata, la DG AGRI è del parere che le sanzioni amministrative debbano essere prese in considerazione nel calcolo dell'impatto finanziario per tutelare il Fondo da eventuali importi spesi indebitamente.

La DG AGRI ribadisce che il rischio per il Fondo si concretizza laddove sono stati eseguiti pagamenti per particelle che sono diventate non ammissibili al pagamento, ovvero quando sono al di sotto della soglia minima fissata dalle autorità italiane, cfr. l'articolo 72 del regolamento 1306/2013.

#### 1.3.2.7. Riconoscimento corretto del prato (permanente) cfr. 1.4.1

La DG AGRI è del parere che le superfici ricoperte da erba, nella misura in cui non sono o non sono state dichiarate come EFA e non sono state comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda

da cinque anni o più, debbano essere considerate prato permanente [cfr. articolo 4, lettera h), del regolamento 1307/2013]. Nel caso in cui soddisfino la dimensione minima per essere ammesse come particelle agricole, tali superfici dovrebbero essere debitamente dichiarate.

Nella loro risposta alla lettera di risultanze le autorità italiane hanno dichiarato che non sono ancora stati messi a punto gli strumenti necessari per valutare il carattere di temporaneità (seminativi) o di permanenza dei prati. Inoltre, non è ancora stato istituito il registro dei prati permanenti.

Nella risposta all'invito e nel corso della riunione bilaterale le autorità italiane hanno dichiarato che

- si trovano a buon punto nel completamento del registro dei prati permanenti, che si basa sulla dichiarazione a livello della particella catastale;
- a partire dal 2017 tali informazioni saranno basate sulla dichiarazione presentata con il metodo geospaziale;
- al fine di completare il registro, è stata richiesta una convalida finale da parte degli organismi pagatori.

Per valutare in modo più approfondito la correttezza e la completezza del registro, la DG AGRI propone di rinviare questo punto/tema fino alla valutazione della portata potenziale dell'inadempienza e delle sue conseguenze sui pagamenti, ad esempio nell'ambito di un audit previsto per la seconda metà del 2017.

Nella risposta al verbale le autorità italiane hanno illustrato l'obiettivo di un registro nazionale e il fatto che i dati statistici sono raccolti e trasmessi alla DG AGRI tramite una notifica ISAMM e prendono atto del rinvio di questo punto (cfr. AA/2017/013/IT).

La DG AGRI rileva che le informazioni sulla superficie dichiarata come prato permanente

- sono pervenute alla fine del 2015;
- per il 2016 e il 2017 non sono ancora state ricevute.

La DG AGRI ribadisce che ciò rappresenta una carenza ai sensi di dette disposizioni ai punti 1.4.1 e 1.4.3.

### *1.3.3. Valutazione della superficie ammissibile nelle particelle di prato permanente (PG-ELP) nel corso dei controlli fisici in loco (cfr. AA/2016/012/IT/LF)*

La DG AGRI conferma la sua posizione, secondo la quale nella misura in cui i controlli oggettivi in loco non individuano un'errata valutazione delle percentuali del sistema proporzionale (cfr. 1.1.5), anche la qualità dei controlli in loco deve essere considerata carente.

Le carenze di cui al suddetto punto 1.3 rappresentano carenze nel funzionamento del controllo del controllo essenziale "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente – articoli 37 e 41 del regolamento 809/2014".

#### **1.4. Calcolo corretto dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative**

##### *1.4.1. Identificazione del prato permanente nel SIPA (cfr. AA/2016/003/IT/LF e AA/2016/015/IT/LF), cfr. 1.3.2.7*

Nel corso della missione di audit le autorità italiane hanno confermato che l'identificazione (con metodo geospaziale) del prato permanente nel SIPA (ossia il livello del prato permanente) a norma dell'articolo 5 del regolamento 640/2014 non è ancora disponibile.

Nella loro risposta le autorità italiane hanno dissentito dichiarando che il SIPA italiano già contiene il livello corrispondente al prato permanente a norma della summenzionata disposizione.

Alla luce delle informazioni disponibili, la DG AGRI continua a interrogarsi sulla misura in cui il SIPA copra il livello del prato permanente, anche in considerazione della risposta alla risultanza di cui al punto 1.3.2.7, nella quale le autorità italiane hanno dichiarato espressamente che il registro dei prati permanenti non è ancora stato istituito.

Nella loro risposta al verbale della riunione bilaterale le autorità italiane confermano quanto già comunicato nel corso dell'audit, nella loro lettera del 9.5.2017 e al punto 1.3.2.7.

Di conseguenza, la DG AGRI conferma il parere secondo cui l'inesistenza del livello del pascolo permanente nel SIPA impedisce l'adeguato controllo del pagamento di inverdimento (cfr. obbligo di riconversione di cui all'articolo 44, paragrafi 2 e 3 del regolamento 639/2014).

##### *1.4.2. Scala dei diversi livelli (cfr. AA/2016/003/IT/LF e AA/2016/015/IT/LF)*

Gli audit hanno accertato che il livello Natura 2000 e le superfici a prato permanente sensibili sotto il profilo ambientale (cfr. articolo 41 del regolamento 639/2014) funzionano su scale diverse, creando così il rischio che i pagamenti di inverdimento non vengano controllati adeguatamente (dichiarazione e follow-up corretti dei prati permanenti non soggetti a conversione).

Nella risposta al verbale della riunione bilaterale le autorità italiane concordano con quanto comunicato nel verbale ma sottolineano che la differenza di scala dei diversi livelli non può configurarsi come carenza che genera un rischio per il Fondo.

La DG AGRI ribadisce che ciò determina una carenza nel controllo delle disposizioni dell'articolo 42 del regolamento 639/2014. Il rischio per il Fondo potrebbe concretizzarsi in caso di pagamenti effettuati per prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale che sono ubicati ai confini dei layer e che pertanto non sono stati adeguatamente controllati e dunque non hanno garantito pagamenti di inverdimento regolari agli agricoltori interessati.

*1.4.3. Controllo del rapporto del prato permanente (cfr. AA/2016/003/IT/LF e AA/2016/015/IT/LF)*

Durante la missione di audit le autorità italiane hanno indicato di non aver comunicato alla DG AGRI per l'anno di domanda 2015 (da presentare entro il 15 dicembre dall'anno di domanda a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera d), del regolamento 639/2014) la quota di riferimento e il rapporto annuale tra prati permanenti e superficie agricola totale. Nella loro risposta alla lettera di risultanze le autorità italiane hanno comunicato le cifre per il 2015 dichiarando che il rapporto annuale è aumentato<sup>5</sup>.

Nel corso della riunione bilaterale, le autorità italiane hanno affermato che queste cifre si basano sui dati estratti dal SIPA, alimentato dalle informazioni trasmesse dalle singole regioni (ma coordinate da AGEA Coordinamento), dato che il registro dei prati permanenti non è ancora stato istituito.

Nella loro risposta al verbale della riunione bilaterale le autorità italiane confermano quanto già comunicato nel corso dell'audit, nella loro lettera del 9.5.2017 e al punto 1.3.2.7.

La DG AGRI ribadisce che la risultanza relativa all'inclusione di nuovi terreni in base alla definizione più ampia di prato permanente (cfr. 1.5.1) ha un effetto sulla correttezza della determinazione, del follow-up e del riesame del rapporto di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013 - cfr. articolo 44, paragrafi 2 e 3, del regolamento 639/2014 (cfr. punto 1.4.1).

*1.4.4. Calcolo errato dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative (cfr. AA/2016/012/IT/LF)*

*1.4.4.1. Applicazione errata delle riduzioni per le sovradichiarazioni*

La procedura per il calcolo dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative, è risultata non conforme al disposto dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 640/2014, come confermato dalla risposta delle autorità italiane. La base per il calcolo dell'aiuto e delle sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione non è costituita dai diritti all'aiuto fissati all'1.4.2016, ma dalla superficie dichiarata (cfr. articolo 19 del regolamento 640/2014). Di conseguenza si applicherà una sanzione amministrativa per sovradichiarazione in tutti i casi in cui sia constatata una differenza.

Nella loro risposta alla lettera di risultanze le autorità italiane hanno spiegato che l'AGEA ha applicato le procedure semplificate di cui all'articolo 72, paragrafo 3, del regolamento 1306/2013 e all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento 809/2014, fornendo ai beneficiari la domanda precompilata. Le autorità hanno quindi effettuato un controllo anticipato del criterio di mantenimento ai fini del regime di pagamento di base. Le superfici riscontrate non ammissibili a seguito di tale controllo sono state escluse dall'assegnazione di titoli

---

<sup>5</sup> Quota di riferimento 15,625%; rapporto annuale tra prati permanenti e superficie agricola totale 16,126%.

(determinazione degli ettari ammissibili) ai fini dell'articolo 24, paragrafo 2, e dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013 (cfr. articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 639/2014). Tale riduzione delle superfici ammissibili non è stata oggetto di sanzioni amministrative. Per l'inverdimento e il regime di sostegno accoppiato facoltativo, le informazioni figuranti nei moduli precompilati riguardavano soltanto la verifica sul rispetto dei principali requisiti previsti. Laddove sono state rilevate discrepanze tra le superfici dichiarate e quelle determinate, sono state applicate le riduzioni e sanzioni amministrative previste dall'articolo 19 del regolamento 640/2014 (*sic*)<sup>6</sup>.

Nell'invito alla riunione bilaterale la DG AGRI dichiara che, in caso di attuazione della procedura semplificata con moduli prestabiliti e applicazione di controlli preliminari, spetta al beneficiario modificare la sua domanda sulla base di una notifica tramite l'organismo pagatore conformemente alle procedure e ai termini applicabili (cfr. articolo 11, paragrafo 4, e articolo 15 del regolamento 640/2014). Dalla risposta delle autorità italiane la DG AGRI deduce che non è il beneficiario l'autore delle modifiche apportate alla domanda a seguito del controllo preliminare.

Nella risposta all'invito e nel corso della riunione bilaterale, le autorità italiane hanno ribadito che non devono essere applicate sanzioni amministrative nell'anno di assegnazione di diritti all'aiuto, sostenendo che gli agricoltori hanno agito in buona fede nel dichiarare tutte le superfici, comprese quelle inammissibili, in quanto non erano a conoscenza del cambiamento delle norme e/o di quale impatto ciò avrebbe avuto sulle loro domande/i loro pagamenti. Si è fatto riferimento anche all'articolo 18, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento 640/2014 che recita: "*Il presente paragrafo non si applica nel primo anno di assegnazione di diritti all'aiuto*". Tale disposizione lascia allo Stato membro la flessibilità di "*disporre che la domanda di assegnazione di diritti all'aiuto debba essere presentata contemporaneamente alla domanda di aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base*" (cfr. articolo 22, paragrafo 2, del regolamento 809/2014).

Secondo il parere delle autorità non vi è alcun rischio per il Fondo, in quanto non sono stati versati importi per le superfici non ammissibili, essendo state applicate le riduzioni.

La DG AGRI ha preso atto della diversa interpretazione delle disposizioni che disciplinano l'assegnazione e l'attivazione dei diritti all'aiuto e soprattutto l'applicazione delle sanzioni amministrative. La DG AGRI ha chiarito che:

- - spetta allo Stato membro garantire che il SIPA fornisca una valutazione generalmente corretta della superficie massima ammissibile (cfr. articolo 5 del regolamento 640/2014) per ciascun anno di domanda; - spetta inoltre allo Stato membro

---

<sup>6</sup> La DG AGRI sottolinea che le riduzioni amministrative per l'inverdimento devono essere applicate conformemente alle disposizioni della sezione 3 del regolamento 640/2014.

fornire all'agricoltore il livello di informazioni necessarie perché possa conformarsi alle norme dell'UE e nazionali;

- - le sanzioni amministrative devono essere applicate qualora l'agricoltore abbia richiesto premi più elevati di quelli a cui aveva diritto.
- Come indicato dalle autorità italiane, l'articolo 18 del regolamento 640/2014 disciplina la relazione tra i diritti all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata. Non tratta la questione della superficie dichiarata e della superficie determinata, che è invece disciplinata dall'articolo 19 del regolamento 640/2014. Tale articolo, contrariamente a quanto sostenuto dalle autorità italiane, si applica nell'anno di domanda 2015. Pertanto gli aiuti che comprendono sanzioni amministrative e riduzioni devono essere calcolati indipendentemente dalla fissazione dei diritti all'aiuto e dall'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento 809/2014.

Nella risposta al verbale della riunione bilaterale le autorità italiane ribadiscono la posizione delineata nella loro lettera del 9.5.2017 e prendono atto della posizione della DG AGRI. Sottolineano tuttavia che, contrariamente a quanto indicato nel verbale, è l'agricoltore ad assumersi la piena responsabilità quando modifica la propria domanda nel caso in cui gli siano stati comunicati i risultati dei controlli preliminari effettuati dall'autorità competente.

La DG AGRI rileva che le autorità italiane vi avevano fatto riferimento nel contesto delle indagini CEB/2017/057/IT e CEB/2017/062/IT. Tale aspetto sarà trattato nel contesto dell'indagine attuale (cfr. anche punto 1.5.1).

La DG AGRI ribadisce che la procedura per il calcolo dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative, non è risultata conforme al disposto dell'articolo 18 e dell'articolo 19 del regolamento 640/2014 per l'anno di domanda 2015.

Per quanto riguarda tutte le suddette risultanze, la DG AGRI ribadisce che le carenze di cui al punto 1.4 costituiscono carenze nel funzionamento del controllo essenziale "Calcolo corretto dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative".

## **1.5. Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto all'atto dell'istituzione del regime di pagamento di base (articoli da 21 a 26 del regolamento 1307/2013, articoli 14, 15, 17 e 18 del regolamento 639/2014)**

### *1.5.1. Controlli sulla fissazione del numero corretto dei diritti all'aiuto nella prima assegnazione di diritti all'aiuto (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013) – congiuntamente al punto 1.1.5*

#### *Inclusione di nuovi prati permanenti nel SIPA*

La procedura attuata dalle autorità italiane in seguito al cambiamento della definizione di pascolo permanente, applicabile negli anni precedenti al 2015

(cfr. articolo 2, lettera c), del regolamento 1120/2009), in prato permanente, con la potenziale estensione della relativa superficie ammissibile (cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 1307/2013) ha evidenziato che la nozione di PG-ELP non è applicata correttamente (cfr. punto 1.5.1.1 nella lettera del 25.4.2017). Come confermato dalle risultanze dell'audit, ne consegue che:

- (1) le nozioni di PG e PG-ELP e le nozioni all'interno delle tipologie di PG-ELP<sup>7</sup> sono attuate in modo incoerente, portando a una quantificazione non corretta della superficie massima ammissibile per le PG e PG-ELP (cfr. punto 1.5.1.2 della lettera del 25.4.2017);
- (2) l'incompletezza dell'inventario PG e PG-ELP nel SIPA ha conseguenze sulla definizione del numero corretto di diritti all'aiuto nella prima assegnazione di diritti all'aiuto (articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013) (cfr. punto 1.5.1.3 della lettera del 25.4.2017).

Durante la procedura in contraddittorio le autorità italiane hanno sottolineato che si applicano criteri di ammissibilità diversi ai prati permanenti e alle PG-ELP, se in queste ultime è obbligatorio il pascolo come attività di mantenimento [cfr. articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento 1307/2013]. Hanno sottolineato che, per quanto riguarda il punto (2) e le PG-ELP, le particelle possono essere definite autonomamente ogni anno dalle regioni, indipendentemente dal fatto che gli agricoltori rivendichino o meno tali superfici e, pertanto, non vi è alcun inventario completo delle superfici PG-ELP.

Le autorità italiane hanno chiarito la loro interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 1307/2013 per quanto riguarda il concetto di "può comprendere". A questo proposito le autorità italiane hanno fatto riferimento all'esercizio "omnibus" che consentirebbe di ampliare la definizione e confermare il loro approccio per il 2015 e il periodo successivo. A loro parere, un agricoltore (che dichiara un'attività di pascolo nella propria superficie PG-ELP) può decidere individualmente in merito all'ammissibilità del suo terreno, purché le regioni abbiano classificato in precedenza e sulla base di aggiornamenti annuali queste superfici come PG-ELP.

Durante la riunione bilaterale la DG AGRI ha sottolineato che:

- l'articolo 2 del regolamento 639/2014 stabilisce che "*Gli Stati membri applicano il presente regolamento secondo criteri oggettivi e in modo da assicurare la parità di trattamento degli agricoltori (...)*" (cfr.);
- la variazione annua delle superfici ammissibili al pagamento non considerate nella determinazione del numero e della prima assegnazione dei diritti all'aiuto comporterebbe la fissazione non corretta dei diritti

---

<sup>7</sup> 1) "pascoli cespugliati e arborati" (pascolo cespugliato e arborato tipo macchia mediterranea), in cui la copertura di erba e altre piante erbacee da foraggio unitamente alle piante foraggere non erbacee è > 50%;

2) "Altri pascoli", ossia pascoli tradizionali in cui la copertura di erba e altre piante erbacee da foraggio unitamente alle piante foraggere non erbacee è < 50%.

all'inizio dell'anno di domanda 2015 (cfr. articolo 24, paragrafi da 2 a 8, del regolamento 1307/2013), il che costituisce un'infrazione. Inoltre vi sarebbe incertezza anche per gli agricoltori colpiti dall'adeguamento.

- La procedura applicata per valutare la superficie massima ammissibile (compresa la valutazione delle percentuali del sistema proporzionale) nel SIPA relativamente alle superfici destinate a prato permanente e a PG-ELP non è conforme ai requisiti prescritti, né in termini di correttezza (complessità della fotointerpretazione e controllo oggettivo in loco) né in termini di completezza del SIPA.
- Spetta allo Stato membro garantire che il SIPA e il sistema proporzionale consentano una valutazione generalmente corretta della superficie massima ammissibile (cfr. articolo 5 del regolamento 640/2014) per ciascun anno di domanda;

Va ricordato che la presente procedura riguarda anche il corretto funzionamento delle verifiche incrociate (cfr. articoli 28 e 29 del regolamento 809/2014 e articolo 5 del regolamento 640/2014).

Nella risposta al verbale le autorità italiane hanno confermato la posizione assunta nella riunione bilaterale e riportata nel relativo verbale. Le autorità italiane non hanno fornito un'analisi sulla misura in cui i pagamenti effettuati nel 2015 e nel 2016 siano stati influenzati dal pagamento di premi troppo elevati (sulla base di un valore unitario troppo elevato dei diritti all'aiuto) e su come ne sarebbero influenzati in futuro.

Questa procedura riguarda anche il corretto funzionamento delle verifiche incrociate (cfr. articoli 28 e 29 del regolamento 809/2014 e articolo 5 del regolamento 640/2014) per i quali le autorità italiane hanno fornito un calcolo (cfr. 1.1.5).

La DG AGRI rileva che le autorità italiane vi avevano fatto riferimento nel contesto delle indagini CEB/2017/057/IT e CEB/2017/062/IT. Tale aspetto sarà trattato nel contesto dell'indagine attuale (cfr. anche punto 1.4.4.1).

Per quanto riguarda tutte le suddette risultanze, la DG AGRI resta del parere che la carenza di cui al punto 1.5 costituisca una carenza nel funzionamento del controllo essenziale "Controlli amministrativi sui diritti all'aiuto all'atto dell'istituzione del regime di pagamento di base (articoli da 21 a 26 del regolamento 1307/2013, articoli 14, 15, 17 e 18 del regolamento 639/2014)".



## 2. CONSEQUENZE FINANZIARIE

Sulla base delle risultanze e tenendo conto delle spiegazioni e della documentazione fornite dalle autorità italiane, la DG AGRI ribadisce la propria posizione secondo cui il sistema attuato in Italia negli anni di domanda 2015 e 2016 mostra carenze nel funzionamento di 5 controlli essenziali che hanno creato un rischio per il Fondo per quanto riguarda le spese per i pagamenti diretti per superficie nell'ambito del FEAGA per gli anni di domanda 2015 e 2016. Esso riguarda:

- l'esecuzione di verifiche incrociate per stabilire l'ammissibilità della particella dichiarata
- l'esecuzione di un numero sufficiente di controlli in loco
- l'esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente
- il calcolo corretto dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative
- i controlli amministrativi sui diritti all'aiuto all'atto dell'istituzione del regime di pagamento di base

La DG AGRI osserva che le autorità italiane non hanno fornito una valutazione soddisfacente del rischio per il Fondo ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento 908/2014 in relazione ai suddetti punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

Come indicato nella lettera di risultanze e nell'invito a una riunione bilaterale di cui sopra, eventuali informazioni o un calcolo più preciso degli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione devono essere inclusi al più tardi nella risposta da fornire a norma dell'articolo 34, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 908/2014 e devono rispettare i criteri di cui all'articolo 12, paragrafi da 2 a 5, del regolamento (UE) n. 907/2014.

Di conseguenza per le risultanze che indicano l'assenza di una quantificazione soddisfacente in conformità delle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 907/2014 e degli Orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nel quadro delle procedure di verifica di conformità e di liquidazione finanziaria dei conti [C(2015) 3675 dell'8.6.2015] dovrebbe essere applicata una rettifica forfettaria.

Affinché sia possibile valutare l'impatto delle risultanze in termini di incidenza sui pagamenti, ovvero il rischio per il Fondo, esse sono raggruppate in base alla popolazione interessata dalle varie carenze.

### 2.1. Prati permanenti

Gli audit hanno accertato un'attuazione non corretta dell'estensione della definizione di prati permanenti sin dall'inizio, ovvero l'inadempienza dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento 1307/2013 che interessa tutte le superfici a prato permanente (cfr. punto 1.5.1). Hanno inoltre accertato

- un'errata applicazione del sistema proporzionale ai prati permanenti, ovvero la non conformità con l'articolo 10 del regolamento 640/2014 (cfr. punto 1.1.5);

- il mancato rispetto dell'obbligo di mantenimento, ovvero la non conformità con l'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento 1307/2013 (cfr. punti 1.1.5 e 1.3.3):
- laddove un controllo fisico in loco determina una diminuzione della superficie massima ammissibile, non in tutti i casi sono state applicate sanzioni amministrative (non conformità con l'articolo 19 del regolamento 640/2014, cfr. punto 1.1.5).

Ciò ha determinato una valutazione non corretta della superficie massima ammissibile per tutti i prati permanenti, ovvero il mancato rispetto dell'articolo 5 del regolamento 640/2014, che incide sul corretto funzionamento delle verifiche incrociate di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento 809/2014 e dunque sulla regolarità dei pagamenti compresa l'applicazione di sanzioni amministrative nei confronti degli agricoltori che hanno dichiarato prati permanenti.

Poiché tuttavia ciò ha un impatto sull'assegnazione dei diritti all'aiuto<sup>8</sup> (cfr. punto 1.5.1) per stabilire il corretto valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto assegnati a tutti gli agricoltori occorre considerare anche l'impatto sui pagamenti a favore degli agricoltori che non hanno dichiarato prati permanenti. Pertanto l'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013 da parte dell'Italia è lacunosa.

La popolazione a rischio è dunque costituita da tutti gli agricoltori interessati dalla convergenza e per i quali l'applicazione non corretta delle suddette disposizioni ha determinato sin dall'inizio un calcolo errato delle percentuali di convergenza. Ciò ha un impatto sulla regolarità dei pagamenti dall'anno di domanda 2015.

In assenza di una quantificazione accettabile del rischio, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento 907/2014 e in linea con gli orientamenti di cui al documento C(2015)3675 la DG AGRI propone di applicare una rettifica forfettaria del 5% ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori<sup>9</sup> e del regime di pagamento di base, ai pagamenti di inverdimento<sup>10</sup>, ai pagamenti per superficie nell'ambito del regime accoppiato facoltativo e ai pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori<sup>11</sup> per gli anni di domanda 2015 e 2016.

## **2.2. Esecuzione di controlli in loco sufficienti per numero e qualità**

Gli audit hanno accertato una non conformità con gli articoli 30 e 31 del regolamento 809/2014, ovvero in relazione all'esecuzione di controlli in loco in numero sufficiente (cfr. punto 1.2).

---

<sup>8</sup> L'Italia applica l'articolo 25, paragrafo 4, e l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013.

<sup>9</sup> Poiché l'Italia applica l'articolo 25, paragrafo 4, e l'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento 1307/2013, l'impatto finanziario della convergenza interna si concretizza nell'anno di domanda 2015 ed è riportato all'anno di domanda 2016 e al periodo successivo.

<sup>10</sup> Questo perché l'Italia applica l'articolo 43, paragrafo 9, commi 3 e 4, del regolamento 1307/2013 per stabilire la percentuale per il pagamento annuale di inverdimento.

<sup>11</sup> Questo perché l'Italia applica l'articolo 50, paragrafo 6, lettera a), del regolamento 1307/2013 per stabilire l'importo del pagamento per i giovani agricoltori.

La popolazione a rischio è limitata alle spese pagate al 5% degli agricoltori sottoposti al controllo in loco per i pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e del regime di pagamento di base, per i pagamenti di inverdimento, per i pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori e per i pagamenti per superficie nell'ambito del regime di sostegno accoppiato facoltativo per gli anni di domanda 2015 e 2016. Per quanto riguarda il regime per i piccoli agricoltori e il regime di pagamento di base per l'anno di domanda 2015, la popolazione a rischio è limitata all'1% (l'Italia ha applicato il livello ridotto dei controlli in loco).

In assenza di una quantificazione accettabile del rischio, la DG AGRI propone di applicare una rettifica forfettaria del 5% per i pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori e del regime di pagamento di base, per i pagamenti di inverdimento, per i pagamenti nell'ambito del regime per i giovani agricoltori e per i pagamenti per superficie nell'ambito del regime di sostegno accoppiato facoltativo per l'anno di domanda 2016.

Quanto all'esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente, nel corso degli audit sono state accertate le seguenti inadempienze:

- fotointerpretazione rispetto alla contiguità della copertura/uso del terreno (cfr. punto 1.3.2.1)
- obbligo di mantenimento – differenze rilevate nell'area per quanto riguarda il criterio di ammissibilità (cfr. punto 1.3.2.2)
- esecuzione tardiva dei controlli in loco – controllo dei criteri di ammissibilità per il sostegno accoppiato facoltativo e i requisiti specifici di ammissibilità per il pagamento di inverdimento (cfr. punto 1.3.2.3)

In assenza di una quantificazione accettabile del rischio, in linea di principio dovrebbe essere applicata una rettifica forfettaria del 5% alla popolazione a rischio per gli anni di domanda 2015 e 2016. Tuttavia la DG AGRI propone di differenziare il livello delle rettifiche forfettarie in funzione della popolazione a rischio e della carenza, procedendo nel modo seguente:

- per l'obbligo di mantenimento si propone una rettifica forfettaria del 2% per tutti i pagamenti per superficie, dato che è interessata soltanto una popolazione ristretta, ovvero i terreni lasciati a riposo, e che non è stato necessario applicare sanzioni amministrative per l'inverdimento negli anni 2015-2016;
- riguardo all'esecuzione tardiva dei controlli in loco:
  - viene proposta una rettifica forfettaria del 2% per tutti i pagamenti di inverdimento, in quanto l'impatto finanziario si concretizzerebbe soltanto se, dopo la compensazione, non fosse raggiunta la soglia per la diversificazione delle colture;
  - viene proposta una rettifica forfettaria del 5% per tutti i pagamenti per superficie nell'ambito del regime di sostegno accoppiato facoltativo in quanto un riconoscimento non corretto o inconcludente della coltura comporterebbe di fatto un impatto finanziario.

### **2.3. Ammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio e delle aree di interesse ecologico (EFA)**

Gli audit hanno constatato quanto segue:

- definizione e riconoscimento non corretti nel SIPA (cfr. punto 1.1.4)
- inammissibilità degli elementi caratteristici del paesaggio o delle EFA all'interno o in prossimità di particelle agricole a seguito di un controllo in loco (cfr. punto 1.3.2.5)

Ciò ha determinato una valutazione errata del livello minimo del 5% di EFA previsto all'articolo 46 del regolamento 1307/2013 e all'articolo 26 del regolamento 640/2014. Per quanto riguarda la definizione non corretta degli elementi caratteristici del paesaggio per il regime di pagamento di base, si ritiene che questa sia coperta dalla rettifica proposta per le carenze rilevate nei controlli in loco di cui al suddetto punto 2.2.

Pertanto la popolazione a rischio è costituita da tutti gli agricoltori che sono tenuti a rispettare gli obblighi EFA negli anni di domanda 2015 e 2016.

In assenza di una quantificazione accettabile del rischio, dovrebbe essere applicata una rettifica forfettaria del 5% ai pagamenti di inverdimento. Tuttavia occorre tenere presente che questa carenza interessa una popolazione più ristretta, ovvero i pagamenti di inverdimento a favore degli agricoltori soggetti all'obbligo EFA. Poiché sulla base delle informazioni disponibili non è possibile considerare soltanto questa popolazione più ristretta, una rettifica forfettaria del 2% per i pagamenti di inverdimento risulta più appropriata. La DG AGRI non ha potuto procedere a un'ulteriore messa a punto data la qualità dubbia delle statistiche fornite, cfr. il suddetto punto 2.2.

### **2.4. Calcolo corretto dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative**

In primo luogo gli audit hanno accertato che la procedura per il calcolo dell'aiuto, comprese riduzioni e sanzioni amministrative, non è risultata conforme al disposto dell'articolo 18 e dell'articolo 19 del regolamento 640/2014 per l'anno di domanda 2015 (cfr. punto 1.4.4.1):

- il calcolo dell'aiuto e delle sanzioni amministrative in caso di sovradichiarazione è stato eseguito sulla base della superficie dichiarata rispetto ai diritti all'aiuto fissati all'1.4.2016 e non come avrebbe dovuto, ovvero sulla base della superficie dichiarata rispetto alla superficie determinata;
- si sarebbe dovuto procedere in questo modo indipendentemente dall'applicazione o no dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento 809/2014.

Ciò ha determinato un calcolo errato dell'aiuto, e dunque l'applicazione errata delle sanzioni amministrative.

La popolazione a rischio è costituita da tutti gli agricoltori per i quali è stata accertata, per l'anno di domanda 2015, una differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata.

La DG AGRI rileva che, essendo inficiati da questa carenza, i dati di controllo non possono essere utilizzati per approssimare la percentuale delle sanzioni amministrative rispetto ai pagamenti eseguiti a favore gli agricoltori, né consentono di stabilire la popolazione nella quale si è verificato l'errore. Per tale ragione, e in assenza di una quantificazione soddisfacente del rischio, dovrebbe essere applicata, in linea di principio, una rettifica forfettaria del 5% ai pagamenti nell'ambito del regime di pagamento di base. Tuttavia occorre tenere presente che questa carenza interessa una popolazione più ristretta, ovvero tutti i pagamenti eseguiti prima dell'1.4.2016. Poiché sulla base delle informazioni disponibili non è possibile considerare unicamente questa popolazione più ristretta, è più opportuno applicare una rettifica forfettaria del 2% ai pagamenti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori, del regime di pagamento di base e del regime per i giovani agricoltori.

In secondo luogo, gli audit hanno accertato che il livello Natura 2000 e le superfici a prato permanente sensibili sotto il profilo ambientale (cfr. articolo 41 del regolamento 639/2014) funzionano su scale diverse, creando così il rischio che i pagamenti di inverdimento non vengano controllati adeguatamente (dichiarazione e follow-up corretti dei prati permanenti non soggetti a conversione) (cfr. punto 1.4.2).

La popolazione a rischio è limitata a situazioni nelle quali sono stati eseguiti pagamenti per prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale che sono ubicati ai confini dei layer e che pertanto non sono stati adeguatamente controllati e dunque non hanno garantito pagamenti di inverdimento regolari agli agricoltori interessati.

In assenza di una quantificazione accettabile del rischio, dovrebbe essere applicata una rettifica forfettaria del 5% per gli anni di domanda 2015 e 2016. Tuttavia occorre tenere presente che questa carenza interessa una popolazione più ristretta, ovvero tutti i pagamenti eseguiti a favore degli agricoltori sottoposti a tale controllo e le cui superfici sono state convertite. Poiché sulla base delle informazioni disponibili non è possibile considerare unicamente questa popolazione più ristretta, è più opportuno applicare una rettifica forfettaria del 2% a tutti i pagamenti per superficie.

## **2.5. Domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali**

Gli audit hanno accertato che per l'anno di domanda 2016 il sistema istituito dall'Italia non era conforme ai requisiti previsti dalle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento 809/2014 (cfr. punto 1.1.3).

Tenuto conto di tutte le informazioni fornite dalle autorità italiane, la DG AGRI non è in grado di stabilire se dette autorità abbiano rispettato nel 2016 la soglia del 25%, ovvero il numero di beneficiari corrispondente a quello necessario per coprire almeno il 25% della superficie totale determinata per il regime di pagamento di base nel 2015. Per questo motivo la DG AGRI ritiene che le domande prese in esame non presentino le caratteristiche di una domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali.

La popolazione a rischio è la soglia che avrebbe dovuto essere raggiunta nel 2016 per garantire il corretto funzionamento delle verifiche incrociate di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento 809/2014, come disposto dall'articolo 29, paragrafo 1, ultimo comma, di detto regolamento.

In linea di principio, in assenza di una quantificazione accettabile del rischio, dovrebbe essere applicata una rettifica forfettaria del 5% alla popolazione interessata, ovvero la spesa relativa al 2016 corrispondente al 25% della superficie totale determinata nell'anno di domanda 2015. Tuttavia la DG AGRI ritiene che una rettifica forfettaria del 2% sia più appropriata, in quanto l'impatto finanziario del funzionamento non corretto delle verifiche incrociate è limitato, ad esempio, ai pagamenti a favore degli agricoltori che erano tenuti ad osservare le norme di inverdimento riguardo alla diversificazione delle colture.

## **2.6. Verifiche incrociate SIPA**

Risultanze degli audit per gli anni di domanda 2015 e 2016.

- Corretta registrazione della superficie massima ammissibile nel sistema di identificazione delle particelle agricole (SIPA) - Esistenza di uno sfasamento (cfr. punto 1.1.2) che ha determinato una valutazione errata della superficie massima ammissibile (ovvero non conformità con l'articolo 5 del regolamento 640/2014).
- Particelle al di sotto della soglia di superficie ammissibile al pagamento (cfr. punto 1.3.2.6) (ovvero non conformità con l'articolo 5 del regolamento 640/2014).

con ripercussioni sul corretto funzionamento delle verifiche incrociate. Pertanto il sistema attuato dall'Italia non è conforme all'articolo 29 del regolamento 809/2914, con ripercussioni sulla regolarità dei pagamenti dall'anno di domanda 2015.

La popolazione a rischio è costituita da tutti i pagamenti per superficie interessati dalle suddette carenze per gli anni di domanda 2015 e 2016.

In linea di principio, in assenza di una quantificazione accettabile del rischio, dovrebbe essere applicata una rettifica forfettaria del 5% alla popolazione interessata. Tuttavia la DG AGRI è del parere che una rettifica forfettaria del 2% sia più appropriata in quanto ritiene che l'impatto finanziario riguardi una popolazione ristretta (cfr. indagini di audit AA/2013/035, AA/2014/011 e AA/2014/012).

## **2.7. Conclusioni**

In tutti i casi di cui sopra, laddove le autorità italiane non hanno fornito una valutazione accettabile del rischio per il Fondo, come previsto all'articolo 34, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento 908/2014, in conformità all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento 907/2014 e agli orientamenti di cui al documento C(2015)3675), poiché ciascuna risultanza rappresenta una carenza in un controllo essenziale, in linea di principio era opportuno applicare una rettifica forfettaria del 5%.

Tuttavia, a norma dell'articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 907/2014, che conferisce allo Stato membro il diritto di *presentare elementi oggettivi che non soddisfano le condizioni [...], ma che dimostrano che la perdita massima per i fondi è inferiore a quella che risulterebbe dall'applicazione di un tasso forfettario inferiore rispetto a quello proposto [...]*, tali argomentazioni devono essere attentamente valutate e affrontate al momento di trarre conclusioni definitive sulla rettifica da applicare. Pertanto in alcuni casi, come descritto sopra, si propone una rettifica forfettaria inferiore, ovvero pari al 2%.

Inoltre date le sovrapposizioni tra le risultanze, il tasso forfettario più elevato tra quelli proposti assorbe tutti gli altri tassi forfettari proposti per la medesima popolazione. Ne consegue che, nell'ambito della presente indagine, prevale la rettifica forfettaria del 5% proposta per il punto 2.1, in quanto essa riguarda tutte le popolazioni di spesa per gli anni di domanda 2015 e 2016. Qualora, a uno stadio successivo, le autorità italiane dovessero fornire una quantificazione o ulteriori informazioni che consentano una migliore valutazione del rischio, tutte le rettifiche forfettarie di cui ai punti da 2.1 a 2.6 sarebbero riesaminate per stabilirne l'impatto finanziario e la potenziale sovrapposizione.

Il calcolo delle conseguenze finanziarie è riportato nelle pagine seguenti.

Si noti che, in assenza di linee di bilancio dettagliate indicanti la spesa per ciascuna delle sottomisure nell'ambito del sostegno accoppiato facoltativo collegato alla superficie in relazione all'anno di domanda 2015, la DG AGRI ha calcolato l'incidenza finanziaria della rettifica sulla base degli importi trasmessi dalle autorità italiane nella tabella delle X. La spesa relativa all'anno di domanda 2015 pagata negli esercizi finanziari 2016 e 2017 è stata assegnata rispettivamente alle linee di spesa 050302600000001 e 050302600000002 per ciascun organismo pagatore.

L'importo proposto per l'esclusione dal finanziamento dell'UE ammonta a **360 000 199,08 EUR**.

Nel momento in cui la Commissione adotti una decisione sulla rettifica dell'importo proposta dalla DG AGRI nella presente lettera, ogni rettifica decisa in relazione alla stessa spesa sarà ridotta tenendo conto dell'incidenza delle rettifiche finanziarie precedenti.

Nel caso in cui venga decisa una successiva rettifica riguardo alle stesse spese, la DG AGRI garantirà la riduzione della rettifica decisa successivamente tenendo conto dell'incidenza delle rettifiche finanziarie precedenti.

Tuttavia, qualora le rettifiche finanziarie adottate dalla Commissione siano annullate, in tutto o in parte, dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, l'importo di cui è stata ridotta la rettifica decisa successivamente potrà essere eseguito in un secondo tempo.

Gli importi recuperati presso i beneficiari dopo il 30.4.2018, in relazione alle carenze per le quali è proposta la presente rettifica finanziaria, sono registrati ma non accreditati al bilancio dell'UE.

**Tabella** Importi esclusi sulla base di una rettifica forfettaria del 5% per popolazione di spesa interessata, organismo pagatore e esercizi finanziari 2016 e 2017

<b>Esercizio finanziario 2016</b>		
<b>Organismo pagatore / codice di bilancio</b>	<b>Valuta</b>	<b>Importo escluso</b>
<b>IT01 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 87 920 340,05</b>
050301	EUR	- 79 328 417,08
050302	EUR	- 8 591 922,97
<b>IT05 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 16 543 291,65</b>
050301	EUR	- 14 665 020,05
050302	EUR	- 1 878 271,60
<b>IT07 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 7 709 805,98</b>
050301	EUR	- 6 670 616,75
050302	EUR	- 1 039 189,23
<b>IT08 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 16 088 933,27</b>
050301	EUR	- 14 881 975,68
050302	EUR	- 1 206 957,59
<b>IT10 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 15 904 055,60</b>
050301	EUR	- 15 038 127,50
050302	EUR	- 865928,10
<b>IT23 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 22 534 609,28</b>
050301	EUR	- 21 682 369,86
050302	EUR	- 852239,42
<b>IT24 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 799279,08</b>
050301	EUR	- 799279,08
<b>IT25 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 510208,47</b>
050301	EUR	- 494768,73
050302	EUR	- 15439,74
<b>IT26 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 12 598 294,15</b>
050301	EUR	- 11 017 855,92
050302	EUR	- 1 580 438,23
<b>Totale esercizio finanziario 2016</b>	<b>EUR</b>	<b>-180 608 817,53</b>



<b>Esercizio finanziario 2017</b>		
<b>Organismo pagatore / codice di bilancio</b>	<b>Valuta</b>	<b>Importo escluso</b>
<b>IT01 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 86 178 397,62</b>
050301	EUR	- 73 771 623,72
050302	EUR	- 11 597 385,64
050309	EUR	- 809388,26
<b>IT05 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 16 320 965,15</b>
050301	EUR	- 14 564 003,74
050302	EUR	- 1 561 419,56
050309	EUR	- 195541,85
<b>IT07 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 7 888 075,47</b>
050301	EUR	- 6 892 201,01
050302	EUR	- 912 151,14
050309	EUR	- 83 723,32
<b>IT08 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 16 686 721,77</b>
050301	EUR	- 15 560 031,22
050302	EUR	- 973 306,18
050309	EUR	- 153 384,37
<b>IT10 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 16 539 853,45</b>
050301	EUR	- 15 599 033,08
050302	EUR	- 719 728,02
050309	EUR	- 221 092,35
<b>IT23 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 21 899 014,11</b>
050301	EUR	- 20 836 941,07
050302	EUR	- 763 765,71
050309	EUR	- 298 307,33
<b>IT24 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 1 035 547,69</b>
050301	EUR	- 1 025 333,54
050309	EUR	- 10 214,15
<b>IT25 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 651 741,67</b>
050301	EUR	- 641 427,22
050302	EUR	- 1 676,90
050309	EUR	- 8 637,55
<b>IT26 - Totale</b>	<b>EUR</b>	<b>- 12 191 064,62</b>
050301	EUR	- 9 683 562,94
050302	EUR	- 2 402 514,76
050309	EUR	- 104 986,92
<b>Totale esercizio finanziario 2017</b>	<b>EUR</b>	<b>-179 391 381,55</b>

<b>Totale per gli esercizi finanziari 2016 e 2017</b>		
Totale esercizio finanziario 2016	EUR	-180 608 817,53
Totale esercizio finanziario 2017	EUR	-179 391 381,55
<b>Totale dell'importo escluso</b>	<b>EUR</b>	<b>-360 000 199,08</b>